

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA STAGIONALE PER
L'ANNO 2010/2011 DI VACCINAZIONE E LA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a)

L.R. 19/2007


Lotto 2: "Vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59 o virosomale o intradermico 15 microgrammi da destinare ai soggetti grandi anziani di età uguale o maggiore a 85 anni":

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n.10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P.IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale rappresentante Luciano PONZETTI nato a Castiglione Torinese (TO) il 24 aprile 1950 (nel seguito per brevità anche "*S.C.R. - Piemonte S.p.A.*");

E

Sanofi Pasteur MSD S.p.A., con sede legale in Roma, Via Degli Aldobrandeschi n°15, capitale sociale Euro 1.300.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05991060582, REA 513285 di Roma, P.IVA 01475191001, in persona del Procuratore Speciale Andrea MEXEA nato a Genova il 15 settembre 1970, in forza della procura speciale autenticata dal Dott. Antonio IOLI notaio in Roma



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aldobrandeschi, 15 - ROMA
P.IVA 01475191001

repertorio n° 2821.8 del 17 dicembre 2009,(nel seguito per brevità anche

“Operatore economico”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs163/06 s.m.i.;

b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A., nell’ambito della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere all’approvvigionamento aggregato dei vaccini antinfluenzali;

c) in data 7 giugno 2010 con nota prot. 2563, veniva approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di vaccino antinfluenzale per la realizzazione della campagna stagionale per l’anno 2010/2011 di vaccinazione e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007, nonché sancita l’adozione, quale criterio di aggiudicazione, del prezzo più basso;

d) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 44 del 7 giugno 2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di vaccino antinfluenzale per la realizzazione della campagna stagionale per l’anno 2010/2011 di vaccinazione e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Abbrondeschi, 15 - ROMA
P. IVA 01475191001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. De..." or similar.

e) con provvedimento n. 70 del 15 settembre 2010, S.C.R.-Piemonte S.p.A.

ha aggiudicato definitivamente il lotto 2 a Sanofi Pasteur MSD S.p.A per un prezzo totale complessivo offerto pari a Euro 420.800,00 oltre I.V.A.;

f) il Fornitore aggiudicatario del lotto 2 ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 21.040,00 polizza n.7417301, rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Area Territoriale Centro e Sardegna a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura ed ha stipulato polizza assicurativa n°01009373-14005, rilasciata da HDI-Gerling France-Tour Opus 12-77. come indicato all'art.14 punti 14 e 15 del Disciplinare di gara;

g) il Fornitore aggiudicatario del lotto 2 ha attivato il Call Center secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aulobrandeschi, 15 - ROMA
P. IVA 0147/8191001

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Ordinativo di Fornitura e suo allegato, cauzione definitiva, polizza RC.



ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di vaccino antinfluenzale per la realizzazione della campagna stagionale per l'anno 2010/2011 di vaccinazione e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui, Lotto 2 "vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59 o virosomale o intradermico 15 microgrammi da destinare ai soggetti grandi anziani con età uguale o maggiore a 85 anni" per un quantitativo massimo annuale pari a 80.000 dosi.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di consegna, sino alla concorrenza del quantitativo massimo annuale pari a 80.000 dosi .

3. Il quantitativo massimo, di cui al precedente comma 1, esprime il limite

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Algherdeschi, 15 - ROMA
P.IVA/11275151004

massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati, quantomeno, il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che



Sarotti Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aldobrandeschi, 15 - ROMA
P. IVA 01475191000

utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

7. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20% del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 16 settembre 2010, come indicato nella disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte n° 70 del 15 settembre 2010.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle singole Richieste di consegna, debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 1.




Sanoft Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Artigianeschi, 15/100A
D 10125 - 10125/10125

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Deu".

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.



ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es.nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Abbonati, 15 - ROMA
P. IVA 01475191001

commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara (si veda a mero titolo esemplificativo par. 6.1, terzo comma, del Capitolato Tecnico);

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;

h) non dare esecuzione alla Richiesta di consegna se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Algherdeschi 45 - ROMA
P.IVA 01475191001

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of Sanofi Pasteur MSD S.p.A.

Richieste di consegna oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di fornitura;

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico;


k) consentire alla S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

l) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinatorio di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 5 e 6.1.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Abbotanelli, 15 - ROMA
P.IVA 01475191001

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA’DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative richieste di consegna è determinato sulla base del prezzo unitario riferito all’offerta (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi).



Lotto	Nome	Q.ta'	Codice AIC	Unità di	Prezzo
	commerciale	annuale		misura	unitario
2	INTANZA 15mcg	80.000	039425044/E	1 dose	€ 5,26

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore aggiudicatario per l’intera durata della presente Convenzione.

2. Il corrispettivo delle richieste di consegna maturate mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata che dovranno essere inviate a mezzo posta all’indirizzo dell’Amministrazione ai riferimenti indicati nell’Ordinativo di Fornitura.

3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato a:

SANOPI PASTEUR MSD S.p.A. presso CREDITO BERGAMASCO sede EUR, IBAN IT13X0333603208000000003062. E’ facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2.1 del

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Abbrondeschi, 150004
20144 13475191004

Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.


5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte di quest'ultimo di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte dell'Amministrazione Contraente.

7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 2 saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel




Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Albornozesi, 15 - Roma
P.IVA 01475191001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." or similar.

Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.3 Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. - Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 10 punti 1) e 2) del Capitolato Tecnico.



**ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Adornandotti 10 - ROMA
P.IVA 01476191001
[Handwritten signature]

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. - Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata ad S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aldobrandeschi, 15 - ROMA
P. IVA: 11475191001

cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.


6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione della Convenzione ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal



Sanoft Pasteur MSP S.p.A.
Via degli Abbranteschi, 15 - ROMA
P.IVA 01475191001

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of Sanoft Pasteur MSP S.p.A., written over the vertical text.

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R. - Piemonte S.p.A secondo quanto indicato nella polizza prodotta e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.- Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.. A tal fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto (art. 18) di ciascuna Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'avvenuta



Sarotti Pasteur MSC S.p.A.
Via degli Azzurrodeschi, 16-31014
PIVA 01475191000

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of Sarotti Pasteur MSC S.p.A.

esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, a S.C.R.-Piemonte S.p.A. ed al
Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione
(certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Ordinativi di
fornitura.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.


6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo
S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei
confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo
restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla
lettera f) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando
S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni
a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle
prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche
se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed
efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura
del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le



Sanofi Pasteur
Via degli Artigianeschi, 15 - 10134
P. IVA 11747510117

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of Sanofi Pasteur.

attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;



Sanoft Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Adornateschi, 15 - ROMA
P.IVA 01475191001

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Artigianeschi 45-92014
P.A.M. 0114-531116

inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.



ART. 13 – RECESSO


Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti, dal singolo Ordinativo di fornitura al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica al Fornitore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A. può recedere, per qualsiasi motivo da ciascun singolo ordinativo di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Artigianeschi, 25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100
C.A.P. 10138 TORINO

Qualora S.C.R.-Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e, le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R fatto salvo quanto espressamente sopra disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



ART. 14 - SUBAPPALTO

Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni

Sanoft Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Albricandesi
P.IVA 11476191011

Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti .

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Fornitore ha nominato, altresì, un Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Alibrandeschi, 15 - ROMA
P. IVA 04475191003

(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).




Sanoft Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Abbrondoneschi, 15 - ROMA
P. IVA: 11175131001

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of Sanoft Pasteur MSD S.p.A.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.



ART. 21 -FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.

ART. 23 -CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di


S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Abramideschi, 15 - ROMA
P.IVA 01478191001

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De..."

Torino, li 26/10/2010

Letto, confermato e sottoscritto.



SANOFI PASTEUR MSD S.p.A.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi, 11 - ROMA

P.IVA 01475191001

(1) L'art. 2, comma 2, risulta annullato e sostituito con il seguente:
"Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura, che dovrà essere completa con il riferimento al CIG n° 04P3358881 dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Confronto".

(2) L'art. 2, comma 3, risulta annullato e sostituito con il seguente:
"I corrispettivi dovranno essere corrisposti a salo novanta giorni data fattura finemex. Il Fornitore assicura il pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n° 236 del 13/01/2012".

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente

dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche
o Poste Italiane SpA

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono
i seguenti:


presso CREDITO ITALIANO S.p.A. IBAN IT 43033360
370800000003002.

anche le generalità ed il codice fiscale delle persone dele-
gate ad operare sul conto sono: Daniel Jacques CRISTELI
nato a Rabat (Marocco) il 01/12/1954, CF: CRSDLJSTU12
330N; Luigi Roberto BIANCO nato a Roma il 03/07/1951
CF: BSELRBSSAL03H501Y; Claudio LUCI nato a Padova
il 29/05/1958 CF: LUCCLD58E2SG124C; Giuseppe SARTORI
nato a Legnano (MI) il 28/05/1958 CF: SRTGCRPSPEZES14U
Massimiliano DE FELICI nato a Roma il 30/04/1962 CF: DFL
MS762A30H5014

(3) - transazioni relative al presente appalto, in qualunque
modo accettabile, eseguite in violazione dell'art 3 della L.136/2010

Torino, li 17/11/2010

Letto, confermato e sottoscritto



Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Via degli Aldobrandeschi, 15 - ROMA
P.IVA 01475191001

[Handwritten signature]